

COMUNE DI VIGOLO VATTARO
PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DEI DIRITTI DI USO CIVICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2007

Entrato in vigore il 01.07.2007

CAPO I° NORME GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi della Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 e del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, disciplina le modalità di esercizio dei diritti e di godimento dei beni di uso civico.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano beni di uso civico i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni di uso civico appartenenti alla generalità dei cittadini residenti nel territorio comunale.
3. Le terre di proprietà del Comune di Vigolo Vattaro, soggette alla Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 e relativo regolamento di esecuzione, alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e al Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, sono quelle individuate nell'Elenco allegato al Decreto di assegnazione n. 1165/40 di data 15.11.1940 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e di Bolzano.

ART. 2 Beni di uso civico

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal Decreto di assegnazione n. 1165/40 di data 15.11.1940 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e di Bolzano;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civicoe sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario patrimoniale del Comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

ART. 3 Diritti d'uso civico riconosciuti

1. I diritti d'uso civico spettanti ai residenti nel Comune di Vigolo Vattaro ed accertati con i decreti richiamati nel precedente articolo, come sospesi, variati o estinti da eventuali successive disposizioni del competente organo comunale adottate nel rispetto delle disposizioni normative in materia, sono i seguenti:
 - a) diritto di pascolo: con ogni sorta di bestiame svernato nel Comune
 - diritto di pascolo casalingo;
 - diritto di pascolo mediante alpeggio estivo;
 - b) diritto di legnatico da combustibile e da fabbrica uso interno;

- c) diritto di stramatico;
- d) diritto di escavazione di sassi e sabbia ad uso interno nelle località designate dall'Amministrazione.

ART. 4
Requisiti per il godimento

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare i cui componenti siano residenti nel Comune.
2. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

ART. 5
Rappresentante del nucleo familiare

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia, salvo diversa designazione scritta operata dai componenti maggiorenni del nucleo familiare tra gli stessi.

ART 6
Ampiezza dei diritti

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, con l'osservanza delle prescrizioni delle normative vigenti in materia forestale e del Piano di assestamento dei beni silvo – pastorali;
 - b) numero degli utenti;
 - c) fabbisogno del nucleo familiare valutato secondo i limiti di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile che recita "Chi ha diritto di uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto".

ART. 7
Corrispettivi per l'esercizio dei diritti di uso civico

1. L'esercizio dei diritti di uso civico è di norma gratuito. Peraltro il Comune, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta Comunale provvede alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per l'esercizio dei diritti di uso civico.
2. Sulla base dei corrispettivi stabiliti, l'Amministrazione Comunale procederà alla esazione nei modi e termini stabiliti dalla legge per le entrate patrimoniali.

ART. 8
Domanda annuale

1. Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio per almeno 15 giorni.

ART. 9
Gestione dei beni di uso civico

1. La gestione di beni di uso civico è effettuata nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla legge provinciale n. 14 giugno 2005 n. 6 e relativo regolamento di esecuzione.
2. Spettano al Consiglio Comunale le deliberazioni inerenti:
 - a) l'apposizione del vincolo di uso civico;
 - b) l'estinzione del vincolo di uso civico;
 - c) la variazione d'uso dei beni di uso civico
3. La Giunta Comunale delibera in ordine alla sospensione del vincolo di uso civico ed esercita gli altri atti di amministrazione e di gestione dei beni d'uso civico non riservati al Consiglio.
4. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui al precedente art. 8, l'Amministrazione può vendere legname e altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico. In particolare la legna in esubero assegnata ad uso interno può essere venduta ai titolari dell'uso civico.
5. Può inoltre concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali. La scelta del contraente è comunque effettuata con idonea procedura a evidenza pubblica. Il primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico è riservato ai residenti nel Comune di Vigolo Vattaro e solo in caso di esito negativo della gara sarà consentito l'utilizzo dei beni anche da parte di non residenti nel Comune. I terreni aventi vocazione a coltura agraria vengono concessi a terzi secondo la disciplina fissata dal "Regolamento comunale per la concessione a terzi di terreni di uso civico", attualmente vigendo quello di cui al testo approvato con deliberazione consiliare n. 35 di data 29.12.1999.

CAPO II°

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 10

Determinazione quantitativi di legname da combustibile e da fabbrica uso interno

1. L'Autorità Forestale, in sede di Sessione Forestale, sulla scorta del Piano di assestamento fissa i quantitativi di legname da combustibile e da fabbrica uso interno che potranno essere utilizzati nell'annata. In mancanza del Piano Economico, o pendente la sua compilazione i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità Forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
2. Sulla base dei quantitativi dei lotti di legname assegnati e del numero delle domande accettate, la Giunta Comunale determina il quantitativo massimo per ogni richiesta di legname da combustibile e da fabbrica spettante ad ogni nucleo familiare.

ART. 11

Determinazione zone e modalità di utilizzazione

1. La determinazione delle zone e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive verrà effettuata, in sede di Sessione Forestale, sulla base del Piano di assestamento, di concerto fra l'Amministrazione Comunale e l'Autorità Forestale.
2. Le competenze dell'Autorità Forestale non possono comunque prescindere dall'applicazione del Piano Economico boschivo del Comune che costituisce norma e strumento di gestione fondamentale.

ART. 12

Oneri e divieti

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.
2. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'Amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto. I termini per il prelievo potranno essere anche diversificati in rapporto all'eventuale necessità di anticipare l'esbosco del legname più vicino alle strade forestali per agevolare l'accesso al legname più lontano dalla viabilità o comunque per altri motivi di tipo tecnico.
3. Il legname assegnato deve essere utilizzato direttamente dal nucleo familiare per il soddisfacimento dei propri bisogni restando vietata qualsivoglia forma di cessione o commercializzazione.
4. Ferma restando l'applicazione dell'art. 31 (Sanzioni) i metri cubi o i quintali di legname utilizzati in maniera difforme da quanto previsto dal precedente comma 3, saranno detratti dalle eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

ART. 13
Diritto di legnatico da fabbrica

1. Ogni nucleo familiare può ottenere, nelle forme e nei limiti di cui al presente regolamento, un quantitativo di legname da fabbrica, consistente in piante in piedi o atterrate, per la costruzione o la manutenzione dell'abitazione principale di proprietà e pertinenze dell'abitazione stessa, purché situata sul territorio del Comune di Vigolo Vattaro.
2. Le domande dovranno indicare il tipo di opera cui il legname sarà destinato, la proprietà del fabbricato (totale o in quota), gli eventuali atti autorizzatori urbanistico/edilizi degli interventi, i complessivi metri cubi di legname tondo richiesto.
3. Alla domanda dovrà essere allegato un preventivo di nota del fabbisogno del legname, sottoscritto da Ditta di carpenteria o da un tecnico abilitato, che confermi la quantità di legname occorrente.
4. Per la costruzione dell'abitazione principale, ivi comprese le pertinenze, il nucleo familiare può beneficiare del diritto una sola volta e il quantitativo di legname da fabbrica assegnabile non potrà comunque superare i 25 mc. Per la manutenzione dell'abitazione principale, ivi comprese le pertinenze, il quantitativo di legname da fabbrica assegnabile non potrà comunque superare i 6 mc annui.
5. Salvo diversa determinazione adottata dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 7, il legname da fabbrica viene assegnato previo pagamento del 50% del prezzo commerciale dell'annata in corso.

ART. 14
Utilizzazione del legname da fabbrica e penalità

1. Il legname da fabbrica dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi indicati all'articolo precedente, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.
2. Gli aventi diritto si impegneranno ad eseguire le opere per cui il legname è stato richiesto entro il termine di tre anni dalla consegna del legname.
3. Nel caso in cui il legname non venisse utilizzato per gli scopi richiesti o le opere non venissero realizzate nel termine sopra indicato, l'Amministrazione può confiscare il legname o richiedere il pagamento del prezzo commerciale attualizzato, salve ed impregiudicate ulteriori azioni se ritenute opportune.

ART. 15
Diritto di legnatico da combustibile ("part")

1. Ogni nucleo familiare può ottenere, nelle forme e nei limiti di cui al presente regolamento, un quantitativo di legname da combustibile ("part"), consistente in piante in piedi o atterrate.
2. Annualmente ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un quantitativo non eccedente q.li 40.

ART. 16
Modalità di assegnazione delle "part"

1. La domanda di assegnazione della “part” va effettuata entro il termine stabilito nell’avviso di cui al precedente art. 8. L’assegnazione avviene con le seguenti modalità:
 - nella Sessione forestale annuale l’Amministrazione Comunale di concerto con l’Autorità Forestale stabilisce la plaga o le plaghe di bosco che, secondo il Piano di assestamento ed i bisogni di legna da ardere evidenziati nelle domande dei censiti, è opportuno o possibile destinare al taglio;
 - il Custode Forestale provvede a suddividere la plaga in singoli lotti secondo le indicazioni della sessione forestale o, se tagliata, suddivide la legna giacente a terra sul letto di caduta o accatastata in singoli lotti ed assegna a ciascun lotto un numero;
 - il Sindaco, o suo delegato, procede al sorteggio pubblico assegnando a ciascun avente diritto la “part” contrassegnata dal numero sorteggiato. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede, nel giorno e nell’ora resi preventivamente noti mediante avviso da affiggersi all’albo comunale per almeno 10 giorni. Nella sala del sorteggio deve essere disponibile una piantina con individuate le “part”;
 - eventuali rinunce all’assegnazione devono pervenire al protocollo comunale almeno due giorni lavorativi prima rispetto a quello previsto per il sorteggio pubblico. Le rinunce pervenute dopo tale termine comportano in ogni caso l’obbligo di pagare al Comune il corrispettivo stabilito ai sensi del precedente art. 7;
 - se, dopo aver soddisfatto tutte le domande pervenute nei termini, dovessero residuare ulteriori “part”, queste verranno assegnate a coloro che hanno presentato domanda fuori termine secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande stesse al Protocollo comunale.

ART. 17

Insufficiente disponibilità di legname

1. Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegno delle “part”, la Giunta comunale definisce criteri di priorità e/o rotazione delle assegnazioni.

ART. 18

Legna raccogliatrice

1. Ogni nucleo familiare può usufruire gratuitamente della legna raccogliatrice esistente nei boschi. Per legna raccogliatrice si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura.

ART. 19

Utilizzazioni per i fabbricati di proprietà comunale

1. Per la costruzione o la manutenzione di fabbricati di proprietà comunale e relative pertinenze, ivi inclusi quelli dati in concessione a terzi, può essere assegnato gratuitamente un quantitativo di legname da fabbrica, consistente in piante in piedi o atterrate.
2. La Giunta Comunale, verificata la necessità dell’uso del legname per le finalità di cui al comma precedente e la disponibilità di legname, ne delibera l’utilizzazione e la quantità occorrente.

CAPO III° USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 20

Descrizione del diritto

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti, può far pascolare il proprio bestiame sui terreni di uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti mediante avviso pubblico.

ART. 21

Zone bandite al pascolo

1. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali, quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in ricostruzione perché molto radi, deperienti, danneggiati dagli incendi e sottoposti al bando dell'Autorità Forestale.
2. Tali zone bandite al pascolo sono rese note con avviso del Sindaco affisso all'albo comunale per trenta giorni e consultabile ad ogni richiedente presso gli Uffici Comunali.
3. La riapertura dell'esercizio di pascolo verrà stabilita su proposta dell'Autorità Forestale o a richiesta degli interessati.

ART. 22

Presentazione ed esame delle domande

1. La domanda di uso civico di pascolo va effettuata entro il termine stabilito nell'avviso di cui al precedente art. 8. L'assegnazione avviene con le seguenti modalità:
 - la Giunta comunale, prima della sessione forestale, approva l'elenco delle domande ammesse;
 - l'Autorità Forestale, in sede di sessione forestale, stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero di capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva;
 - la Giunta comunale determina in via definitiva in merito al diritto di ciascun nucleo familiare stabilendo il numero di capi spettante a ciascun nucleo e il periodo in cui può essere esercitato il diritto.

ART. 23

Insufficiente disponibilità di pascolo

1. Qualora la disponibilità di terreni ad uso pascolivo non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande, la Giunta comunale definisce criteri di priorità e/o rotazione delle assegnazioni.

ART. 24

Oneri e divieti

1. Il pascolo e le infrastrutture devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono concesse, nel rispetto delle norme forestali e nei periodi indicati dall'Amministrazione.

CAPO IV° USO CIVICO DI STRAMATICO

ART. 25

Domanda per la raccolta di stame

1. Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

ART. 26

Esame domande

1. In sede di Sessione Forestale sarà determinato in quali zone ogni anno potrà raccogliersi lo stame stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.
2. La Giunta Comunale sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

ART. 27

Utilizzazione dei prodotti accordati

1. Lo stame accordato per uso interno dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale fu richiesto restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare alienazione a qualsiasi titolo sia dentro che fuori dal territorio comunale.

ART. 28

Norme tecniche

1. La raccolta dello stame nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Trento.

ART. 29

Asporto dello stame dai boschi

1. Lo stame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere trasportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione o nei luoghi ove esiste novellame.

CAPO V°
USO CIVICO DI ESCAVAZIONE DI SASSI E SABBIA

ART. 30
Diritto di escavazione di sassi e sabbia

1. Il diritto di estrarre sassi e sabbia è disciplinato dall'apposita normativa provinciale attualmente vigendo la Legge Provinciale 24 ottobre 2006 n. 7. Tale diritto potrà essere esercitato esclusivamente nelle località individuate dall'Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti in materia. La Giunta Comunale sulla base delle domande presentate e delle zone disponibili, deciderà quali domande possono essere accolte stabilendone i quantitativi massimi, fissandone le modalità e l'eventuale corrispettivo.

CAPO VI°
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31
Sanzioni

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, oltre a quanto disposto negli articoli precedenti e all'eventuale risarcimento dei danni, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad una massimo di euro 300,00 a seconda della gravità del fatto, salvo che le trasgressioni non siano previste da Leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazioni al Codice Penale.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono adottate ed applicate con le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 32
Sorveglianza

1. Gli agenti forestali, nonché gli altri agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione comunale eserciterà, a mezzo del personale incaricato, tutti i controlli necessari per evitare eventuali abusi.

ART. 33
Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni a cose e persone che si verificano nell'ambito dell'esercizio dei diritti di uso civico.

ART. 34
Abrogazione norme anteriori

1. Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

ART. 35
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.